



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 05/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RAPPORTO, PREVISTO DALL'ART. 9 D.L. 78/2009 SULL'ATTIVITA' DI ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA, PER EVITARE LA FORMAZIONE DI DEBITI PREGRESSI E MIGLIORARE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ENTE - ANNO 2021.

L'anno 2022, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 13:30 si è riunita con modalità telematica, attraverso l'applicativo "Zoom", la Giunta Comunale, come da propria deliberazione n. 64 del 24.03.2022.

Risultano presenti i signori:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Presidente	X	
BUCCIARELLI CRISTINA	Assessore	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Assessore	X	
NOCENTINI SANDRA	Assessore	X	
PIOMBONI ANGIOLINO	Assessore	X	
POSFORTUNATO LORENZO	Assessore	X	
TOTALE		6	0

Presiede il Sindaco, Chiassai Martini Silvia.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009 sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, per evitare la formazione di debiti pregressi e migliorare la tempestività dei pagamenti dell'Ente

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche dove viene disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore denominato indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Dato atto che le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014 che ha chiarito in maniera univoca cosa calcolare, in quale formato pubblicare il dato ed entro quali tempi.

Visto il T.U.E.L di cui al D.Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente del 1° Settore Economico-Finanziario, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere del Dirigente del 1° Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Rapporto, previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, per evitare la formazione di debiti pregressi e migliorare la tempestività dei pagamenti dell'Ente – Anno 2021” allegato al presente provvedimento;

2) che con separata votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di disporre della certificazione nei termini di approvazione del Rendiconto della gestione 2021, con voti unanimi, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL SINDACO
Chiassai Martini Silvia

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



Città di Montevarchi

RAPPORTO TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ENTE – ANNO 2021

Quadro normativo

La Legge del 23 giugno 2014 n. 89 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2014 n. 146 prevede, all'art. 41, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. L.gs. 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c 1) prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 c .2) del D. Lgs. n. 165 del 2001. CAPO III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento).

Detto prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'Art. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione" del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 con cadenza annuale, deve essere pubblicato sul sito nell'apposita sezione di amministrazione trasparente", unitamente all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici.

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto

disposto dal D. L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli art 9 e 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014 che ha chiarito in maniera univoca cosa calcolare, in quale formato pubblicare il testo ed entro quali tempi.

L'Art. 9 Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, dispone quanto segue: 1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». 2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». 3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
 - e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. L'Art. 10 Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, recita testualmente: 1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 2. A decorrere dall'anno 2015, con

cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Dato atto che, l'andamento della velocità dei pagamenti non è da ricondursi, in via generale, solo ed esclusivamente, alle misure amministrative adottate dall'Ente ma risente anche dell'applicazioni di disposizioni normative che possono determinarne un rallentamento, ad esempio:

- le disposizioni che regolano la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore di lavori pubblici, servizi e forniture attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- le disposizioni normative in merito alle verifiche sui pagamenti di importo superiore a cinquemila euro da parte delle pubbliche amministrazioni e la loro sospensione qualora il debitore sia insolvente con l'Agenzia delle Entrate; ciò anche a seguito dei provvedimenti connessi all'emergenza pandemica da Covid 19.

Considerazioni

La tempestività dei pagamenti risulta, altresì, correlata alla consistenza di cassa che risente negativamente dalle difficoltà crescenti che si registrano nella riscossione dei crediti sia tributari che extra-tributari; ulteriori criticità derivano dai tempi di reintegro delle somme anticipate dall'Ente per il pagamento degli stati di avanzamento di lavori pubblici cofinanziati da soggetti pubblici. Per il Comune di Montevarchi è stata, ed è ancora oggi, significativa la realizzazione di opere pubbliche realizzate con la compartecipazione di finanziamenti regionali e provinciali.

Il Comune di Montevarchi, già ai fini di quanto previsto dall'art. 9 "Tempestività nei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni", ha approvato, con deliberazione G.C. n. 309 del 24/12/2009, un atto che ha sintetizzato i comportamenti da seguire per dare attuazione alla citata disposizione normativa, ricordando, comunque, che si tratta di comportamenti gestionali in gran parte erano già seguiti dall'Ente.

L'Ente ha provveduto ad una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e all'allocazione delle relative risorse in bilancio, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la eventuale formazione di nuove situazione debitorie non in linea con le disposizioni vigenti.

Innanzitutto con riferimento all'obiettivo di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, si dà atto che l'Ente pone in essere una particolare attenzione affinché i procedimenti di spesa non vengano attivati se non dopo assunzione formale di impegni di spesa.

Misure adottate

Il Comune di Montevarchi, già in osservanza dell'art. 9, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 del Decreto Legge 78/2009, ha adeguato il proprio comportamento ai nuovi vincoli di bilancio alle regole di finanza pubblica e di pareggio di bilancio.

In fase di impegno della spesa, ha continuato ad essere verificata, sia dal Responsabile del Servizio interessato sia dal Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità degli interventi con il programma dei pagamenti in osservanza delle regole di finanza pubblica.

I servizi dell'Ente, sono tenuti, all'arrivo della fattura elettronica, a verificarne la correttezza dei contenuti, della regolarità fiscale, contabile ed amministrativa, la corrispondenza con il CIG, il CUP, la scadenza di pagamento, la corrispondenza dell'IBAN con il conto corrente dedicato preventivamente comunicato, le disposizioni in materia di split payment;

Con riferimento all'anno 2021, non sono stati rilevati procedimenti di spesa attivati senza la necessaria copertura di spesa.

L'attento monitoraggio della spesa da parte del Servizio Bilancio, ha contribuito, inoltre, ad evitare il formarsi di situazioni potenzialmente destabilizzanti sotto il profilo economico-finanziario.

I Responsabili dei Servizi effettuano una ricognizione sull'esistenza di debiti fuori bilancio, attestandone l'esistenza o meno, in apposita certificazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui.

Nel caso di situazioni che facciano prevedere il formarsi di un debito fuori bilancio vengono adottati gli strumenti di flessibilità previsti al punto 3 della circolare del MEF-RGS, e cioè variazioni compensative fra capitoli o, in casi urgenti, mediante prelevamenti dal Fondo di Riserva.

Una procedura che ha migliorato la consistenza della giacenza di cassa è stato l'impiego, in via generalizzata, delle procedure di compensazione tra somme a credito e debito per recupero morosità pregresse. La procedura di compensazione è effettuata per poter riscuotere crediti pregressi relativi a morosi, nei confronti dei quali non sono andate a buon fine le consuete azioni di recupero; morosi che si trovano, a loro volta, in una posizione di credito verso il Comune di Montevarchi.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, è pari a € 3.788.246,14.

Si dà atto che l'Indice della tempestività dei pagamenti, calcolato sulla banca dati della procedura economico finanziaria a norma dell'art. 9 della legge 102 del 3 Agosto 2009 così come modificata dal D.L. n. 66 del 24 Aprile 2014 e del D.M. 22/09/2014, su tutti i documenti pervenuti all'Ente da titolari di partita IVA, presenta il seguente risultato:

valore dell'indice in giorni per l'anno 2021: giorni -14,68.

L'indice evidenzia un miglioramento rispetto agli anni 2015 (90,95), 2016 (70,27), 2017 (56,72) 2018 (51,95), 2019 (-0,01), 2020 (-12,04).

Tale indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Montevarchi, 04/04/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO

Paolo Maurizi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Gabriele Deventi

